

399412

■ CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI LECCE ■

NOTA PER TRASCRIZIONE

di contratto di cessione in proprietà di alloggio popolare costruito col contributo o concorso dello Stato, con pagamento rateale del prezzo.

(D.P.R. 17/1/1959, n.2 e successive modificazioni)

Repertorio n.135.812/6267

a favore di

LOMBARDO Clara, nata il 23 settembre 1908 a Brindisi e qui domiciliata alla via Margarito da Brindisi c.37

c o n t r o

ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI della PROVINCIA di BRINDISI (I.A.C.P.)

Con atto autenticato dal dott. Vincenzo Loiacono, Notaio in Brindisi, in data tre novembre 1970, qui registrato il nove novembre 1970, al n.9509/Mod.II, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi (I.A.C.P.) ha venduto alla signora LOMBARDO Clara l'alloggio compreso nel fabbricato sito nel Comune di Brindisi, alla Piazza T.Mommsen, Palazzina n.2, scala A, interno 4, composto di numero tre vani utili e numero due accessori, nonché di uno scantinato indicato con il numero quattro (4)

A)-L'alloggio confina: a nord con via Fogazzaro, ad est con vano scala ed alloggio scala D, interno 3, a sud con Piazza Mommsen e ad ovest con alloggio scala C, interno 3;

B)-Lo scantinato confina: a nord stessa ditta, ad est stessa ditta, a sud con Piazza Mommsen e ad ovest con scantinato interno 5 e scantinati condominiali.-

Nel N.C.E.U. di Brindisi alla Partita 2232, in testa ad Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, Foglio 28 - particella 390/22, rendita di £.1990.-

Per il prezzo di £.2.373.960 da pagarsi in numero 240 rate mensili costanti posticipate di £.15.875, per anni venti, a decorrere dal primo gennaio 1971 e, quindi, fino al trentuno dicembre 1990, quali risultano dall'applicazione del tasso al 5%.-

Il versamento delle rate mensili predetto sarà effettuato dall'acquirente unicamente sul c/c postale n.26/2171, intestato a Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi - "Servizio Cassa Depositi e Prestiti per alienazione stabili." con il vincolo: "vincolato per prelievi unicamente a mezzo postagiro a favore del c/c postale n.1/10179 intestato a Cassiere Cassa Depositi e Prestiti-Tesoreria Centrale dello Stato-Ricavato cessione case popo

= CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI LECCE =

NOTA PER TRASCRIZIONE

Repertorio n.135.812/6287

a favore di

**ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI della PROVIN
CIA di BRINDISI (I.A.C.P.)**

c o n t r o

**LOMBARDO Clara, nata il 23 settembre 1908 a Brindisi
e qui domiciliata alla via Margarito da Brindisi c.**

37 =

**Con atto autenticato dal dott.Vincenzo Loiacono, No
taio in Brindisi, in data tre novembre 1970, qui re
gistrato il nove novembre 1970 al n.9509/Mod.II, lo
Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provin
cia di Brindisi (I.A.C.P.) ha trasferito alla signo
ra LOMBARDO Clara, accettante, l'alloggio sito in
Brindisi, alla Piazza T.Mommsen, Palazzina n.2, scala
A, interno 4, composto di n.3 vani utili e n.2 accesso
ri, nonchè di uno scantinato indicato con il n.4.=**

**A)- L'alloggio confina: a nord con via Fogazzaro, ad
est con vano scala ed alloggio scala D, interno 3; a
sud con Piazza Mommsen e ad ovest con alloggio scala
C, interno 3.-**

B)- Lo scantinato confina: a nord stessa ditta, ad

est stessa ditta, a sud con Piazza Mommsen e ad ovest con scantinato interno 5 e scantinati condominiali.

Nel N.C.E.U. di Brindisi alla Partita 2232, in testa ad Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, Foglio 28, particella 390/22, rendita di f.1990 =

L'acquirente Lombardo Clara ha preso atto che sono in pendenza tra l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi (I.A.C.P.) e l'Amministrazione Finanziaria, alcune contestazioni promosse dall'Istituto per resistere a richiesta di pagamento di imposte principali, complementari e suppletive relative all'acquisto delle aree su cui sorgono gli edifici di cui fa parte l'unità immobiliare oggetto del citato atto di vendita.-

Poichè, se a seguito della definizione di tali contestazioni l'Istituto dovesse essere tenuto a pagare delle somme per i titoli sopra indicati ed eventuali soprattasse ed interessi, esse somme sono direttamente imputabili al costo degli edifici predetti e loro adiacenze, pertinenze e dipendenze, come pure le spese per la difesa, sia in sede amministrativa, sia in sede giudiziaria e, quindi, incidenti sulla determinazione del prezzo della vendita, viene espressa mente convenuto che l'acquirente signora Lombardo

- CONTRATTO DI CESSIONE IN PROPRIETA' DI ALLOGGIO**POPOLARE COSTRUITO COL CONTRIBUTO O CONCORSO DELLO****STATO CON PAGAMENTO RATEALE DEL PREZZO -****(D.P.R.17/1/1959,n.2 e successive modificazioni) -**

Con la presente scrittura privata da valere quale pubblico atto, tra i sottoscritti:

- 1)- Grand'Uff.Com.te VALLARINO Ubaldo, nato il 16 giugno 1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi, il quale agisce unicamente nella sua qualità di Presidente dell'ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI della PROVINCIA di BRINDISI (I.A.C.P.), esclusa ogni sua personale responsabilità, a ciò autorizzato con Delibera Consiliare in data venti marzo 1962, che in copia conforme trovasi allegata a precedente atto per autentica da Notaio dott.Vincenzo Loiacono da Brindisi, annotato al numero 47477/3229 del Repertorio, in data diciassette giugno 1963 da una parte, e
- 2)- LOMBARDO Clara, nata il 23 settembre 1908 a Brindisi e qui domiciliata alla Via Margarito da Brindisi c.37

P R E M E S S O

che la signora Lombardo Clara, assegnataria di un alloggio popolare costruito in base alla Legge 2/7/1949,n.488, alloggio compreso nel fabbricato sito

nel Comune di Brindisi, alla Piazza T. Mommsen, Palazzina n.2, scala A, interno 4, composto di numero 3 vani utili e numero 2 accessori, nonché di uno scantinato indicato con il numero 4, ha chiesto, ai sensi del D.P.R. 17/1/1959, n.2 e successive modificazioni, la cessione in proprietà dell'alloggio predetto con pagamento rateale del prezzo di cessione;

- che, a seguito di istruttoria della pratica, è stata accolta la domanda di cessione in proprietà della signora Lombardo Clara

TUTTO CIO' PREMESSO

si addiviene alla stipula del presente contratto. -

Art.1°)- La narrativa che precede forma parte integrante del presente contratto. -

Art.2°)- Il presente contratto vincola da una parte l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi (I.A.C.P.), come sopra rappresentato, e dall'altra la signora Lombardo Clara ed i suoi eredi ed aventi causa. -

Art.3°)- Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 17/1/1959, n.2 e successive modificazioni, il signor Grand'Uff. Com. te Vallarino Ubaldo, nella qualità di legale rappresentante dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi (I.A.C.P.), vende alla signora Lombardo Clara che accetta per sé,

2) suoi eredi ed aventi causa, l'alloggio compreso nel fabbricato sito nel Comune di Brindisi, alla Piazza T. Mommsen, Palazzina n.2, scala A, interno 4, composto di numero tre vani utili e di numero due accessori, oltre la proprietà pre-quota e l'uso in comune delle cose indivise, nonché uno scantinato indicato con il numero 4.-

A) L'alloggio confina: a nord con via Fogazzaro, ad est con vano scala ed alloggio scala B/interno tre, a sud con Piazza Mommsen e ad ovest con alloggio scala C-interno 3;

B) Lo scantinato a nord stessa ditta, ad est stessa ditta, a sud con Piazza Mommsen e ad ovest con scantinato interno 5 e scantinati condominiali.-

La totale consistenza meglio risulta dalle relative planimetrie che, firmate dalle parti, vengono allegate al presente contratto rispettivamente sotto le lettere "A" e "B".-

Il fabbricato predetto, di cui fa parte l'alloggio di cui trattasi, è segnato nel N.C.E.U. di Brindisi alla Partita 2232, in testa ad Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, Foglio 28 - particella 390/22, rendita di L. 1990 -

L'alloggio viene venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, senza l'obbligo, da parte

dell'Ente proprietario, di ulteriori opere di ulti
mazione o miglioria.-

L'acquirente dichiara di avere perfetta conoscenza
dello stato materiale e giuridico dell'alloggio e,
pertanto, di ricevere in proprietà l'immobile, come
sopra venduto, con tutte le servitù attive e passive
e nello stato, modo e condizioni in cui si trova,
senza nessuna garanzia per vizi occulti.-

Art. 4°)- La presente compravendita viene fatta ed
accettata per il prezzo di £.2.373.960 (diconsi li
re duemilionitrecentosettantatremilanovecentosessan
ta) quale risulta (per gli alloggi ultimati prima
del primo luglio 1961) dal valore venale stabilito
dalla Commissione di cui al D.P.R. 17/1/1959, n.2 e
successive modificazioni, ridotto del 30% a norma
dell'articolo 6 del citato D.P.R. numero 2 e succes
sive modificazioni.

Tale prezzo sarà pagato in numero duecentoquaranta
(n.240) rate mensili costanti posticipate di Lire
15.875 (lire quindicimilaottocentosettantacinque)
per anni venti (20) a decorrere dal primo gennaio
1971 e, quindi, fino al trentuno dicembre 1990, qua
li risultano dall'applicazione del tasso del cinque
per cento (5%).

Il versamento delle rate mensili predetto sarà ef

3) fettuato dalla acquirente unicamente sul conto cor
rente postale n.26/2171, intestato ad Istituto Auto
nomo per le Case Popolari della Provincia di Brindi
si - "Servizio Cassa Depositi e Prestiti per aliena
zione stabili", con il vincolo: "vincolato per pre
lievi unicamente a mezzo postagiro a favore del con
to corrente postale n.1/10179 intestato a Cassiere
Cassa Depositi e Prestiti - Tesoriere Centrale del
lo Stato - Ricavato cessioni case popolari".-

Al sensi dell'art.15 del D.P.R. 17/1/1959,n.2, il
trasferimento della proprietà dell'alloggio avverrà
quando il prezzo suindicato sarà stato integralmente
pagato.

Il presente atto dovrà essere subito trascritto e
volturato a spese della acquirente, mentre il succes
sivo atto di quietanza attestante l'avvenuto pagamen
to dell'intero prezzo dell'alloggio sarà registrato
e trascritto a cura e spese della acquirente, non
appena detto prezzo sarà stato corrisposto.

L'acquirente potrà in qualsiasi momento provvedere
al pagamento in unica soluzione della quota capitale
non ancora corrisposta.-

La mancata corresponsione di sei rate consecutive
importa la decadenza dal diritto di acquistare la
proprietà.-

Entro i tre mesi successivi l'assegnataria può, però, sanare la morosità ed in tal caso è reintegrato nel suo originario diritto.

L'acquirente decaduto, ha, comunque, diritto alla restituzione delle somme versate, eccettuato quanto avrebbe dovuto pagare a titolo di affitto.-

In caso di ritardo nei pagamenti, salvo l'applicazione della sanzione di decadenza dal diritto dell'acquisto della proprietà, sono dovuti gli interessi compensativi, a norma dell'art. 1282 del Codice Civile, senza costituzione in mora, interessi da liquidarsi a cura dell'Ente nella misura del cinque per cento (5%)

Dichiara il legale rappresentante dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi (I.A.C.P.) che sono in pendenza, con l'Amministrazione Finanziaria, alcune contestazioni promosse dall'Istituto per resistere a richiesta di pagamento di imposte principali, complementari e suppletive relative all'acquisto delle aree su cui sorgono gli edifici di cui fa parte l'unità immobiliare oggetto del presente atto di vendita.

Poichè se, a seguito della definizione di tali contestazioni, l'Istituto dovesse essere tenuto a pagare delle somme per i titoli sopra indicati ed eventuali soprattasse ed interessi, esse somme sono di

4) rettamente imputabili al costo degli edifici predetti e loro adiacenze, pertinenze e dipendenze, come pure le spese per la difesa, sia in sede amministrativa, sia in sede giudiziaria e, quindi, incidenti sulla determinazione del prezzo della vendita, viene espressamente convenuto che la acquirente signora Lombardo Clara, la quale si dichiara pienamente edotta della natura e dell'entità delle predette pretese dell'Amministrazione Finanziaria e delle spese legali relative, sarà tenuta a versare all'Istituto la quota proporzionale ricadente sulla unità da lei acquistata, non appena l'Istituto, ad avviso di pagamento da parte dell'Amministrazione Finanziaria, ne farà richiesta alla acquirente medesima, a mezzo di lettera raccomandata ed, in ogni caso, non oltre cinque giorni da tale richiesta.

In caso di ritardo di tale versamento, da parte della acquirente, la stessa sarà tenuta a corrispondere all'Istituto l'interesse di mora del sei per cento (6%) annuo, oltre le eventuali soprattasse dovute al Fisco per ritardato pagamento.-

La presente clausola verrà interamente trascritta, separatamente dalla trascrizione della vendita, per la conoscenza dei terzi, in caso di trasferimento o di atti sull'immobile venduto, per cui l'acquirente

signora Lombardo Clara ne autorizza espressamente il signor Conservatore dei Registri Immobiliari di Lecce, mentre l'Istituto rinunzia a qualsiasi ipoteca legale cui possa dar luogo tale trascrizione, di spensandone lo stesso Conservatore, con esonero da ogni responsabilità.-

Art.5°)- La acquirente dichiara di aver piena cognizione dei titoli giustificativi della proprietà e dello stato ipotecario dell'alloggio acquistato, e però di esonerare, come di fatto esonera, l'Istituto venditore dal produrre la legale documentazione.-

L'Istituto venditore dichiara, a sua volta, che lo appartamento è esente dall'imposta sul patrimonio a termini del R.D.L. 5 ottobre 1935, numero 1743, convertito nella Legge 14 gennaio 1937, numero 1151.-

Ai sensi dell'art.15, secondo comma, del D.P.R. 17 gennaio 1959, n.2, la acquirente non appena avrà pagato integralmente il prezzo di acquisto, ha diritto alla cancellazione dell'ipoteca gravante sullo alloggio oggetto del presente contratto.

Per lo effetto l'Istituto venditore, come sopra rappresentato, dichiara di impegnarsi, come di fatto si impegna, di provvedere alla cancellazione della ipoteca stessa.

Le spese relative saranno a carico dell'acquirente.

Art.6°)- L'acquirente non potrà, ai sensi del primo comma dell'art.8 della Legge 27 aprile 1962, n.231, alienare, a qualsiasi titolo, anche parzialmente, lo alloggio se non siano trascorsi almeno quindici anni dalla data di stipula del contratto di vendita e, semprechè sia stato pagato l'intero prezzo di cessione.-

I contratti di alienazione stipulati in violazione del divieto di cui al precedente comma sono nulli di pieno diritto.

Ai sensi dell'art.16, 6° comma, del D.P.R. 17 gennaio 1959, n.2, nel caso di trasferimento volontario dell'interessato, questi perde il diritto all'acquisto dell'alloggio.

In tal caso il predetto ha diritto alla restituzione delle somme versate, eccettuato quanto egli avrebbe dovuto pagare a titolo di affitto.-

Art.7°)- L'acquirente, ai sensi dell'art.16, quarto comma, del D.P.R.17 gennaio 1959, n.2, sostituito dall'art.8, 2° comma, della legge 27 aprile 1962, n.231, ha facoltà di affittare l'alloggio, nei casi previsti dal citato art.16 e successive modificazioni, previo consenso del Provveditore alle Opere Pubbliche (O.P.P.) competente per territorio, all'uopo delegato con D.M. 8 gennaio 1965, n.172 -

La domanda di autorizzazione all'affitto, redatta in carta da bollo, sarà inviata al competente Provveditorato alle OO.PP. corredata dei documenti che comprovino i motivi per i quali viene chiesto il consenso.-

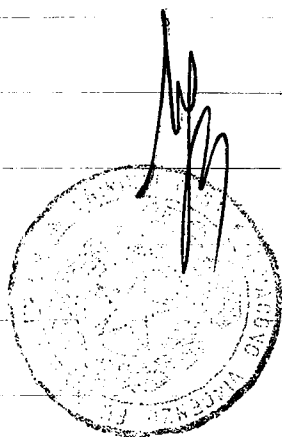
Tale consenso si intenderà tacitamente accordato ove siano decorsi novanta (90) giorni dalla data di arrivo al Provveditore predetto della domanda, senza che sia stata comunicata alcuna risposta.-

La richiesta di atti per il completamento della istruttoria importa sospensione del termine suindicato sino al completamento medesimo.-

Art. 8°)- L'acquirente, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 17/1/1959, n. 2, non potrà conseguire, né affitto, né in proprietà, altro alloggio delle Amministrazioni od Enti indicati nell'articolo 1 del D.P.R. 17/1/1959, n. 2, o comunque costruito col contributo o concorso dello Stato.-

I contratti stipulati in violazione del divieto di cui al primo comma del presente articolo sono nulli di pieno diritto.-

Art. 9°)- A decorrere dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente contratto di vendita, l'amministrazione dello stabile di cui fa parte lo alloggio oggetto del presente contratto passa al



condominio costituito in base alle vigenti norme del Codice Civile.-

L'acquirente entrerà a far parte del condominio stesso assumendo i diritti e gli obblighi previsti dal regolamento di condominio per gli altri condomini.-

Fino a che il condominio non sia stato formalmente costituito, l'amministrazione dello stabile di cui fa parte l'alloggio oggetto del presente contratto continuerà ad essere, dall'ente proprietario, tenuta, al quale l'acquirente si impegna di corrispondere una quota per spese generali di amministrazione afferenti l'alloggio venduto nella misura dello zero virgola trentacinque per cento (0,35%) annuo del prezzo di cessione dell'alloggio.

Tutte le altre spese comunque sostenute dall'Ente proprietario per la manutenzione ordinaria e straordinaria dello stabile, per imposte e sovrainposte, tasse generali e locali per l'assicurazione contro gli incendi e per responsabilità civile, per riscaldamento, ascensore, portierato, pulizia, consumo di energia elettrica per illuminazione dei locali comuni e per consumo di acqua, saranno, invece, regolate in via amministrativa con il versamento all'Ente proprietario di una quota mensile provvisoria, salvo

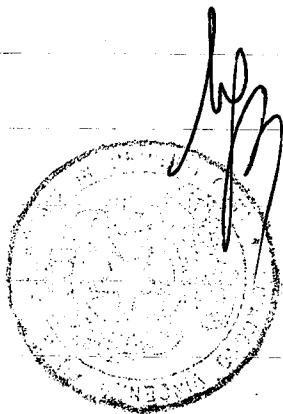
conguaglio in sede di rendiconto da effettuarsi annualmente od al momento della cessazione dell'amministrazione da parte dell'Ente stesso, pari a lire Cinquemila (L.5.000) -

Art.10°)- Dalla data della formale costituzione del condominio, l'amministrazione dello stabile, in cui è compreso l'alloggio oggetto del presente contratto passa al condominio stesso.-

Da tale data tutte le spese per l'amministrazione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dello stabile, per servizi alle parti comuni, pulizia, consumo di energia elettrica per illuminazione, consumo acqua, riscaldamento, ascensore, per portierato, per imposte, sovrainposte, tasse generali e locali, per l'assicurazione contro gli incendi e per responsabilità civile, saranno stabilite dal condominio ed a questo direttamente corrisposte dall'acquirente.

L'Ente proprietario ha facoltà, ai sensi dell'articolo 18, ultimo comma, del D.P.R. 17/1/1959, n.2, di procedere ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che non siano eseguiti dai condomini, recuperando le spese.-

Tale facoltà è limitata, però, alle opere strettamente indispensabili alla manutenzione delle parti



comuni e sino a che non siasi formata la maggioran-
za degli assegnatari nel condominio, mentre per i
singoli alloggi tale facoltà potrà essere esercita-
ta sino a che l'Ente ne mantenga la proprietà.-

Art.11°)- Le spese, imposte e tasse, presenti e futu-
re, comunque conseguenti al presente contratto, sono
a carico esclusivo della acquirente che accetta di
sostenerle con l'intesa di usufruire dei benefici
fiscali di cui all'articolo 24 del D.P.R. 17/1/1959,
n.2, benefici che qui espressamente richiede.-

Le parti autorizzano il Conservatore dei Registri
Immobiliari di Lecce a trascrivere il presente atto.
Si dispensa lo stesso Conservatore dallo iscrivere
ipoteca legale.

Il presente atto rimane depositato in atti del No-
taio Vincenzo Loiacono da Brindisi che ne autentica
le firme.

Brindisi, addi tre novembre 1970

F.to Ubaldo Vallarino

F.ta Lombardo Clara

Numero 135812 del Repertorio

AUTENTICA DI FIRME

REPUBBLICA ITALIANA

Io dottor Vincenzo LOIACONO, Notaio in Brindisi,

iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti
di Lecce e Brindisi

C E R T I F I C O

che previa rinuncia, col mio consenso, all'assistenza
dei testimoni, i signori:

1)- Grand'Uff. Com. te VALLARINO Ubaldo, nato il 16 giu-
gno 1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi, quale
Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popo-
lari della Provincia di Brindisi (I.A.C.P.), e

2)- LONBARDO Clara, nata il 23 settembre 1908 a Brin-
disi e qui domiciliata alla via Margarito da Brindi-
si c.37, della cui identità personale, qualità e po-
teri idonei io Notaio sono certo, hanno apposto in
mia presenza le proprie firme in calce, a margine
dei fogli intermedi e sugli allegati del contratto
che precede,

Richiesto in Brindisi, addì tre novembre millenove-
centosettanta,

F.to Vincenzo Loiacono notaio

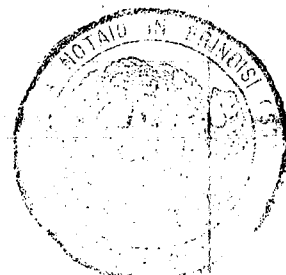
Registrato a Brindisi il 9 nov.1970, n.9509/Mod.II

Trascritto in Lecce il 12 novembre 1970 al numero

54414/48833 ed al numero 54415/48834

E' copia conforme all'originale ad uso legale.

Brindisi, addì 26 novembre 1970



Clara, la quale si dichiara pienamente edotta della natura e dell'entità delle predette pretese della Amministrazione Finanziaria, nonché delle spese legali relative, sarà tenuta a versare all'Istituto la quota proporzionale ricadente sulla unità da lei acquistata, non appena l'Istituto, ad avviso di pagamento da parte dell'Amministrazione Finanziaria, ne farà richiesta alla acquirente medesima, a mezzo di lettera raccomandata ed, in ogni caso, non oltre cinque giorni da tale richiesta.--

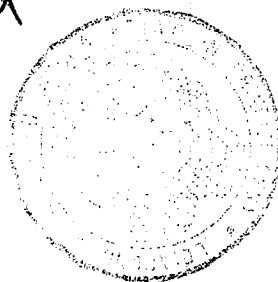
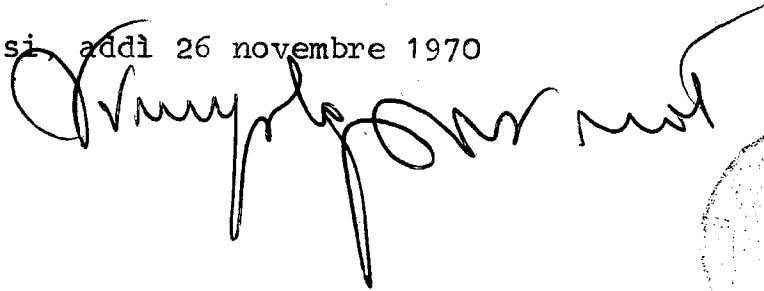
In caso di ritardo di tale versamento, da parte della acquirente, la stessa sarà tenuta a corrispondere all'Istituto l'interesse di mora del sei per cento (6%) annuo, oltre le eventuali sopratasse dovute al Fisco per ritardato pagamento.--

Il tutto a sensi del succitato atto notarile al quale si faccia pieno riferimento.

F.to Loiacono notaio

Formalità eseguita in Lecce il 12 novembre 1970 al numero 54415 d'ordine ed al numero 48834 particolare
E' copia conforme all'originale ad uso legale.

Brindisi, addì 26 novembre 1970



31. 10. 1922

11. 10. 1922

12

13

14

15. 10. 1922

16

17

18

lari." =

Ai sensi dell'art.15 del D.P.R.17/1/1959,n.2 il tra
sferimento della proprietà dell'alloggio avverrà quan
do il prezzo suindicato sarà stato integralmente pa
gato. - L'acquirente potrà, in qualsiasi momento, prov
vedere al pagamento in unica soluzione della quota
di capitale non ancora corrisposta. - La mancata cor
responsione di sei rate consecutive importa la deca
denza dal diritto di acquistare la proprietà. - Entro
i tre mesi successivi l'assegnataria può, però, sanare
la morosità ed in tal caso è reintegrata nel suo ori
ginario diritto. - L'acquirente decaduto ha, comunque,
diritto alla restituzione delle somme versate, eccet
tuato quanto avrebbe dovuto pagare a titolo di affit
to. -

In caso di ritardo nei pagamenti, salvo l'applica
zione della sanzione di decadenza dal diritto allo
acquisto della proprietà, sono dovuti gli interessi
compensativi, a norma dell'art.1282 C.C., senza costi
tuzione in mora: interessi da liquidarsi a cura del
l'Ente nella misura del 5%.-

L'acquirente non potrà, ai sensi del primo comma del
l'art.8 della Legge 27 aprile 1962, n.231, alienare, a
qualsiasi titolo, anche parzialmente, l'alloggio se non
siano trascorsi almeno quindici (15) anni dalla data

di stipula del contratto di vendita e semprechè sia stato pagato l'intero prezzo di cessione.

I contratti di alienazione stipulati in violazione del divieto di cui al precedente comma sono nulli di pieno diritto.

Le parti hanno rinunciato ad ogni iscrizione di ipoteca legale.

Il tutto a sensi del succitato atto al quale si faccia pieno riferimento.

F.to Loiacono notaio

Formalità eseguita in Lecce il 12 novembre 1970 al numero 54414 d'ordine ed al numero 48833 particolare E' copia conforme all'originale ad uso legale.

Brindisi, addì 26 novembre 1970

